



La sospensione feriale dei termini

Guida ai procedimenti interessati

di Armando Fossi | 24 LUGLIO 2017



L'[art. 1, comma 1](#), della Legge n. 742/1969, come modificato dall'[art. 16](#), del D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, in [Legge n. 162/2014](#), dispone la sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno, con ripresa della decorrenza alla fine del periodo di sospensione. Ove il termine di impugnazione abbia inizio durante il periodo di sospensione, lo stesso è differito alla fine di detto periodo. Inoltre, rispetto agli anni passati, entrano in gioco anche gli interventi previsti dal [D.L. n. 193/2016](#) su alcuni adempimenti e pagamenti. Si analizzano inoltre casistiche importanti in ambito tributario per le quali non può trovare applicazione la normativa della sospensione, con l'intento di focalizzare l'attenzione al rispetto dei termini che scadono nel mese di agosto.

SOMMARIO:

- > **PREMESSA**
- > **IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**
- > **LA MEDIAZIONE**
- > **L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**
- > **IL PROCEDIMENTO DI COMPUTO DELLE PERDITE IN SEDE DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**
- > **DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI E ACQUIESCENZA**
- > **STATUTO DEL CONTRIBUENTE: LE MEMORIE DIFENSIVE**
- > **SOSPENSIONE/CHIUSURA DEGLI ESERCIZI**
- > **TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI**
- > **CONTROLLI AUTOMATICI E FORMALI**

Premessa

Come è noto, l'[art. 16](#), del D.L. n. 132/2014 intervenendo sull'[art. 1](#) della Legge, n. 742/1969 ha ridotto la pausa estiva, che continua ad avere inizio il 1° agosto ma cessa il 31 dello stesso mese (e non più il 15 settembre). Infatti, la norma, come modificata, dispone che **"il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"**.

Attenzione

Durante i 31 giorni, tutte le scadenze processuali si interrompono e, nel caso in cui la decorrenza del termine abbia avuto inizio prima del 1° agosto, il tempo assegnato dal legislatore per il compimento dell'adempimento riprenderà a decorrere alla fine del periodo di sospensione.

Esempio

In caso di avviso di accertamento notificato il 28 giugno 2017, il termine ultimo per impugnare sarà il 27 settembre. Diversa questione per un avviso di accertamento notificato il 2 agosto 2017, nel cui caso il termine ultimo per impugnare sarà il 30 ottobre 2017.

Il contenzioso tributario

Sono soggetti alla sospensione tutti gli atti indicati all'[art. 19](#) del D.Lgs. n. 546/1992, che identifica gli atti impugnabili nonché l'oggetto del ricorso.

In particolare **la sospensione opera** per (cfr. [C.M. n. 98/1996](#)):

- avvisi di accertamento, di rettifica o di liquidazione del tributo;
- provvedimento di irrogazione di sanzioni e atto di contestazione;
- ruolo, cartella di pagamento e avviso di mora;
- provvedimento di diniego di agevolazioni o di rigetto di domande di definizione agevolata;
- rifiuto - espresso o tacito - di restituzione di tributi;
- ogni altro atto impugnabile davanti ai giudici tributari.

Attenzione

La sospensione feriale comporta lo slittamento dei termini di pagamento degli atti impugnabili ex [art. 19](#), del D.Lgs. n. 546/1992, generalmente legati al termine per proporre ricorso.

La sospensione trova inoltre applicazione per tutti gli adempimenti processuali cui sono tenuti sia gli uffici finanziari, ente locale, Concessionario per la riscossione (parte resistente) che il contribuente (ricorrente), ossia:

- proposizione del ricorso introduttivo;
- costituzione in giudizio del ricorrente;
- deposito di documenti e di memorie illustrative;
- proposizione dell'atto di appello;
- proposizione del ricorso per Cassazione;
- riassunzione della causa rinviata dalla Corte di Cassazione alla Commissione tributaria di merito;
- eventuali adempimenti conseguenti ad avvenimenti che possono causare l'interruzione o sospensione del processo, secondo quanto previsto dagli artt. [39](#) e [40](#) del D.Lgs. n. 546/1992.

Esempio

Termine ultimo per impugnare la sentenza: 8 agosto 2017.

Poiché la stessa "cade" nel periodo feriale, ne consegue uno "slittamento" oltre l'intervallo di tempo costituito dai 31 giorni di sospensione.

La sospensione **non trova applicazione** ad esempio per procedimenti cautelari ([art. 3](#) della Legge n. 742/1969). L'art. 92, comma 1 del R.D. n. 12/1941 dispone infatti che: ***"Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia di lavoro, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti"***. Concetto ribadito anche nella sentenza n. 7854/2011, nella quale i supremi giudici hanno sottolineato che **l'esclusione dalla sospensione feriale dei termini per le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi si applica anche al termine per proporre ricorso per cassazione**. Nella richiamata sentenza si legge infatti: *"la norma citata, invero, anche nella parte in cui richiama l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l'esigenza di una sollecita trattazione), e non già all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima"*

Attenzione

Nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, almeno una sezione dei tribunali ordinari assicurerà lo svolgimento delle udienze sulle domande relative alla concessione di ipoteca o l'autorizzazione al sequestro conservativo, a garanzia del credito fiscale emergente in base al p.v.c., all'atto di accertamento, all'atto di contestazione delle violazioni o al provvedimento di irrogazione della sanzione.

La mediazione

Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti dell'Agenzia delle Entrate notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, l'[art.17-bis](#) del D.Lgs. n. 546/1992 consente di avvalersi dell'istituto del reclamo e della mediazione, stabilendo, al comma 1, che: **"il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa"**. Pertanto, nelle controversie in questione, la proposizione dell'impugnazione produce, oltre agli effetti sostanziali e processuali tipici del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione (Agenzia delle Entrate, [circolare 29 dicembre 2015, n. 38/E](#)).

Attenzione

Per effetto della cd. "Manovra correttiva 2017", a partire 1° gennaio 2018, il valore della lite nella mediazione tributaria sale a 50.000 euro.

Inoltre, il [comma 2](#) del medesimo articolo recita testualmente: **"il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale"**. In sostanza, la proposizione del ricorso apre una fase amministrativa di durata pari a 90 giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione. Tale fase (che si colloca temporalmente tra l'avvio dell'azione giudiziaria, coincidente con la notifica del ricorso, e l'eventuale instaurazione del giudizio), è finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione. Inoltre, è bene sottolineare che **il termine di 90 giorni va computato dalla data di notifica del ricorso all'ente impositore**.

Attenzione

Se la notifica del ricorso è effettuata avvalendosi del servizio postale, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del ricorso da parte dell'ente destinatario, in analogia con quanto accade per la decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente.

Esempio

Reclamo presentato a mezzo raccomandata partita il 22 luglio 2017 ma ricevuta dall'ufficio il 28 luglio 2017, da tale ultima data decorre il termine dei 90 giorni.

L'accertamento con adesione

L'[art. 6, comma 2](#), del D.Lgs. n. 218/1997 dispone che: **"il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'[articolo 5](#), può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione..."**. La presentazione di tale istanza, genera, fra l'altro, la **sospensione per 90 giorni dei termini di impugnazione dell'atto**. Al [comma 3](#) del medesimo articolo si legge infatti: **"il termine per l'impugnazione indicata al [comma 2](#) e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata...sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente"**. Tale termine consente all'ufficio, nonché al contribuente, **di valutare con la dovuta attenzione il contenuto dell'atto di accertamento cui l'istanza di adesione si riferisce**. Il legislatore ha, infatti, **disposto una sospensione di 90 giorni per ricorrere**, che decorrono dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente. Più precisamente, **"se la definizione non si formalizza nel lasso di tempo intercorrente fra la notifica dell'accertamento e il termine di scadenza per la relativa impugnazione, la proposizione di quest'ultima comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione"** (cfr. relazione al [D.Lgs. n. 218/1997](#)). Sul punto, anche la [C.M. n. 65/2001](#), nella quale viene ribadito che **il periodo di sospensione di 90 giorni non costituisce termine di riferimento per la conclusione del procedimento di accertamento con adesione**, atteso che la sottoscrizione dell'atto può **"...validamente intervenire entro il termine ultimo d'impugnazione"**, comprensivo sia dei 90 giorni concessi dal [D.Lgs. n. 218/1997](#), sia oggi dei 31 giorni per la sospensione feriale. In pratica, **il termine feriale è collegato al periodo in cui ricadono i termini processuali**, mentre quello dei 90 giorni è connesso, invece, all'esercizio del contraddittorio in sede di concordato. Inoltre, **tali distinti periodi di sospensione non possono che applicarsi cumulativamente**, così che il periodo di sospensione feriale opera ogni qual volta il periodo di sospensione di 90 giorni venga a ricadere, come termine iniziale o come termine finale, nell'arco temporale che va dal 1 al 31 agosto, come anche nell'ipotesi in cui il periodo feriale sia ricompreso nel periodo dei 90 giorni.

Attenzione

Il legislatore, nell'ambito del D.L. n. 193/2016, [art. 7-quater, comma 18](#), ha disposto che "i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale".

Il procedimento di computo delle perdite in sede di accertamento con adesione

L'[art. 25](#), del D.Lgs. n. 158/2015, è intervenuto sugli [artt. 42](#), del D.P.R. n. 600/1973, [7](#), del D.Lgs. n. 218/1997 e [36-bis](#), del D.P.R. n. 600/1973, per regolare, a partire dal 1° gennaio 2016, il procedimento di computo in diminuzione delle perdite in accertamento, per i periodi d'imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'[art. 43](#), del D.P.R. n. 600/1973.

La novella normativa comporta che l'ufficio, già in sede di accertamento o di adesione provvederà automaticamente a computare in diminuzione le perdite "di periodo", mentre l'utilizzo delle perdite "pregresse" potrà avvenire solo su richiesta del contribuente. In sostanza, **il procedimento da seguire per poter computare le perdite pregresse è il seguente:** il contribuente, ricevuto l'avviso di accertamento, deve, nel caso in cui intenda utilizzare le suddette perdite pregresse, presentare un'apposita istanza (modello IPEA) all'ufficio che ha emanato l'avviso di accertamento, entro il termine di proposizione del ricorso. **La presentazione di tale istanza determina la successiva sospensione dei termini per l'impugnazione dell'atto per un periodo di 60 giorni.**

Attenzione

La sospensione del termine di impugnazione, prevista dal nuovo [comma 4, dell'art. 42](#), del D.P.R. n. 600/1973, vale per ogni ricorso, a prescindere dalla circostanza che l'impugnazione sia soggetta o meno al procedimento di mediazione (C.M. n. 12/2016)

È bene sottolineare che **la presentazione del modello IPEA non preclude la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione.** Pertanto, qualora il contribuente intendesse presentare istanza di adesione, la stessa deve essere presentata entro i termini di impugnazione ex [art. 21](#), del D.Lgs. n. 546/1992, tenuto conto del periodo di sospensione di 90 giorni previsto dall'[art. 6, comma 3](#), del D.Lgs. n. 218/1997.

Attenzione

La presentazione del modello IPEA sospende il termine per l'impugnazione per un periodo di 60 giorni ulteriore rispetto al periodo di sospensione ex lege, previsto dall'[art. 6, comma 3](#), del D.Lgs. n. 218/1997. Ne consegue che, qualora il modello IPEA venga presentato nel corso del contraddittorio, il termine di impugnazione è sospeso per un ulteriore periodo di 60 giorni.

Esempio

Avviso di accertamento	Termine ordinario	Presentazione modello IPEA	Presentazione istanza di adesione	Eventuale sospensione feriale	Totale giorni disponibili
	60 giorni	Sospensione di 60 giorni	Sospensione 90 giorni	31 giorni	241 giorni

Definizione agevolata delle sanzioni e acquiescenza

Gli istituti della definizione agevolata delle sole sanzioni contenute nell'avviso di accertamento ([art. 17, comma 2](#), del D.Lgs. n. 472/1997) e della rinuncia all'impugnazione ([art. 15](#) del D.Lgs. n. 218/1997) sono anch'essi **strettamente connessi** alla sospensione dei termini processuali.

Attenzione

Entrambe le norme citate riconnettono gli effetti premiali alla circostanza che il pagamento intervenga *"entro i termini di proposizione del ricorso"*.

Pertanto, **la sospensione dei termini processuali e il conseguente "slittamento" dell'eventuale proposizione del gravame consente al contribuente di disporre di ulteriori 31 giorni per effettuare i pagamenti utili alla definizione della controversia.**

Attenzione

La definizione agevolata ([art. 17](#), D.Lgs. n. 472/1997) si riferisce esclusivamente alle sanzioni e non comporta acquiescenza rispetto al tributo. In pratica il contribuente, magari a seguito della complessità della vicenda e del rischio di un contenzioso non vittorioso, decide di proseguire la lite solo limitatamente ai tributi, preferendo fruire della riduzione delle sanzioni, che in tal modo si intendono "definitive".

Ricorda

La sospensione dei termini feriali si applica anche al procedimento di irrogazione delle sanzioni, disciplinato dall'[art. 16](#) del D.Lgs. n. 472/1997 (come modificato dall'[art. 2](#) del D.Lgs. n. 99/2000). Con tale atto l'Amministrazione finanziaria provvede a muovere al contribuente, nelle casistiche specifiche, la sola contestazione delle sanzioni applicabili, senza recuperi impositivi (è l'ipotesi classica dell'atto di irrogazione sanzioni per le violazioni al monitoraggio fiscale, senza contestazione di imponibili occultati al fisco). Anche in tale ipotesi al trasgressore e agli obbligati in solido è concessa, in alternativa all'impugnazione, la possibilità di definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata, qualora tale pagamento intervenga *"entro il termine di proposizione del ricorso"*.

Statuto del contribuente: le memorie difensive

L'[art. 12, comma 7](#) della Legge n. 212/2000, dispone che *"nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori"*. In sostanza, il contribuente sottoposto a verifica ha il diritto di formulare osservazioni e richieste entro 60 giorni dalla consegna del pvc da parte degli organi verificatori; le osservazioni formulate saranno poi oggetto di valutazione da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, **imponendo all'attività di accertamento dell'ufficio una battuta d'arresto della durata di almeno 60 giorni.**

Il riferimento ai *"termini processuali"* contenuto nell'[art. 1](#) della legge n. 742/1969 (*"il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"*) **porta all'evidente conclusione che in relazione alle memorie da produrre in presenza di un eventuale PVC non trova applicazione la normativa in materia di sospensione feriale.**

Sospensione/chiusura degli esercizi

L'[art. 12, comma 2](#), del D.Lgs. n. 471/1997, dispone che *"qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni"*

dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato [decreto legislativo n. 472 del 1997](#), è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'[articolo 19, comma 7](#), del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi".

Attenzione

La sospensione è disposta dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Quanto agli atti di sospensione, quest'ultimi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata l'ultima violazione. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni devono invece essere effettuate dall'Agenzia delle Entrate, o dalla Guardia di finanza.

Non trattandosi di "termini processuali", **la "sospensione estiva" non trova applicazione**, con l'amara implicazione che **la chiusura degli esercizi ai sensi della richiamata disposizione potrà in questo caso avvenire anche d'estate.**

Trasmissione dei documenti

Il [comma 16](#) dell'art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 è intervenuto sull'[art. 37, comma 11-bis](#), del D.L. n. 223/2006, aggiungendo un nuovo periodo di sospensione per la trasmissione di documenti e informazioni: "*...i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.*"

Esempio

Trasmissione modello TR per il rimborso/compensazione dell'Iva trimestrale; versamento dell'Iva periodica. In questi casi il termine per la trasmissione non fruisce della "sospensione feriale" finora commentata, ma **gode della specifica pausa estiva prevista dalla relativa disposizione di cui al [D.L. n. 223/2006](#).**

Esempio

Richiesta di documentazione notificata al contribuente in data 1° agosto. **Il termine per la consegna inizia a decorrere dal 5 settembre, ex [D.L. n. 193/2016](#).**

Esempio

Richiesta di documentazione notificata al contribuente in data 1° luglio, con termine di consegna di 15 gg. dalla data di notifica. In questo caso, il contribuente **non beneficia** della sospensione dei termini, ex [D.L. n. 193/2016](#).

Attenzione

Fatte salve le esclusioni debitamente previste, ed in attesa di indicazioni di prassi, è possibile ritenere che tutte le richieste di documenti e informazioni ai contribuenti godono della sospensione.

Esempi di atti sospesi:

- richieste relative alle indagini finanziarie;
- inviti a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento;
- questionari relativi a dati e notizie nei confronti di altri contribuenti;
- dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta;
- inviti ad esibire o trasmettere, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi.

Controlli automatici e formali

L'art. 7-quater, [comma 17](#), del D.L. n. 193/2016 dispone che: **“sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata”**.

Anche in questo caso si è in presenza di una specifica sospensione prevista dalla relativa disposizione. Pertanto, la sospensione (dal 1° agosto al 4 settembre) dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, opera per:

- controlli automatici;
- controlli formali;
- liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

I termini di pagamento che godono della sospensione sono:

- comunicazioni/avvisi bonari relativi alle liquidazioni delle dichiarazioni;
- comunicazioni relative al controllo formale della dichiarazione;
- esiti relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Esempio

Avviso bonario notificato il 1° agosto: **il termine per il pagamento inizia a decorrere dal 5 settembre.**

Avviso bonario notificato il 24 luglio: **il termine per il pagamento scadrà il 27 settembre.**

Attenzione

Una volta terminato il periodo di sospensione, resta ferma la possibilità di utilizzare il cd. lieve inadempimento, previsto dall'[art. 15-ter, comma 3](#), del D.P.R. n. 602/1973, che oltre ad escludere la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro, fa salvo il tardivo versamento della prima rata, se non sfora i 7 giorni.

Riferimenti normativi:

- Legge 7 ottobre 1969, n. 742, [art. 1](#);
- D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, [art. 6, comma 2](#);
- [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#);
- [Legge 27 luglio 2000, n. 212](#);
- [D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#);
- D.L. 12 settembre 2014, n. 132, [art. 16](#);
- [Legge 10 novembre 2014, n. 162](#);
- D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, [art. 25](#);
- [D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#).

Argomenti trattati

SOSPENSIONE TERMINI FERIALI

PROCESSO TRIBUTARIO

